



SENTENZA N.321/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73420** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 19.11.2021 ad istanza del Signor (omissis) (C.F.: (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Tommaso Montorsi (C.F.: MNTTMS77E22B819A) del Foro di Modena, con studio in Modena, Via Cesare Battisti, n. 5, il quale dichiara, anche ai fini dell'elezione del domicilio digitale *ex lege*, di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio pensionistico al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: tommaso.montorsi@ordineavvmodena.it e al seguente numero di fax: 059-221509;

contro

INPS (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e/o legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede legale dell'ente in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21; **INPS - Direzione Provinciale di Chieti** (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e/o legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede provinciale di

Chieti; **INPS - Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli,**

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso

dall'Avv. Gianluca Tellone (pec:

avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.:

TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n.

37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma,

elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale

INPS della Campania, in Napoli, Via Medina, n. 61;

avverso e/o per l'annullamento del

trattamento pensionistico attribuito al ricorrente con determina di

pensione n. CH1032018001421, iscrizione n. 50340163, in data

31.12.2018, emessa dall'INPS - Direzione provinciale di Chieti, nella

parte in cui non prevede l'applicazione della percentuale di aumento

del 3,60 per cento della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino

al 31.12.1997 e del 2 per cento dall'1.01.1998 alla cessazione del servizio;

e per l'accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione,

riliquidazione e pagamento

del trattamento pensionistico con applicazione della percentuale di

aumento del 3,60 per cento della base pensionabile dal 21° anno di

servizio fino al 31.12.1997 e del 2 per cento dall'1.01.1998 alla

cessazione del servizio, con applicazione di ogni beneficio economico

che l'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede a partire dal comma 1,

avendo militato dalla data del 5.05.1976 e fino al 30.12.2017 nella

categoria dei Sottufficiali dei Carabinieri, e con riconoscimento delle

somme arretrate indebitamente non corrisposte, con rivalutazione

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73420	
	monetaria e interessi di legge dal dì del dovuto a quello dell’effettivo soddisfo;	
	<i>e la condanna dell’amministrazione intimata</i>	
	alla conseguente rideterminazione e/o riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente e al riconoscimento delle somme arretrate indebitamente non corrisposte, con rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dì del dovuto a quello dell’effettivo soddisfo.	
	Visto il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale, del 10.05.2024, di assegnazione del presente giudizio pensionistico;	
	visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	visti gli altri atti e documenti di causa;	
	chiamata la causa nella pubblica udienza del 23.09.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, Piera Pagnano.	
	FATTO	
	1.1. Con il ricorso in epigrafe, il Sig. (omissis) esponeva di essere un Ufficiale dei Carabinieri in congedo, proveniente dalla categoria dei Luogotenenti Carica Speciale, risultato vincitore del primo concorso per Ufficiali ruolo straordinario ad esaurimento dell’Arma dei Carabinieri conseguendo, solo al termine della carriera, una progressione sfociata nel ruolo Ufficiali straordinari ad esaurimento.	
	Il ricorrente ricordava di avere prestato servizio alle dipendenze dell’Arma a partire dal 5.05.1976 nei ruoli previsti per i militari di truppa e Sottufficiali, per poi transitare nel ruolo Ufficiali con decorrenza dal 31.12.2017 ed essere posto in congedo per raggiunti limiti di età il 18.10.2018.	
	3	

A seguito della cessazione del servizio presso l'Arma, il ricorrente risulta titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità INPS (atto di conferimento n. CH1032018001421, iscrizione n. 50340163, in data 31.12.2018).

Esaminando la propria posizione pensionistica, il ricorrente riscontrava che la progressione intervenuta al termine della propria carriera aveva comportato un minore livello di quiescenza all'atto della cessazione dal servizio, e ciò per la rinvenuta applicazione di parametri pensionistici inferiori a quelli già maturati nella categoria di provenienza, vale a dire nel grado di Luogotenente Carica Speciale dei Carabinieri.

In particolare, il ricorrente riscontrava il mancato incremento della propria base pensionabile con applicazione, rispettivamente, della percentuale del 3,60 per cento dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997, e del 2 per cento dall'1.01.1998 fino alla cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 6, del D.P.R. n. 1092/1973.

Richiesta in via amministrativa alla Direzione INPS di Chieti la rideterminazione/riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, anche con il coinvolgimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo per gli adempimenti di competenza, e in assenza di riscontro, l'odierno ricorrente adiva questo Giudice.

1.2. Nel ricorso eccepiva la violazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, la violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, l'eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste, la violazione

dei principi di uguaglianza sostanziale e di proporzionalità.

Richiamava gli articoli 2212-*terdecies* e 2212-*quaterdecies* del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010), come introdotti dal decreto legislativo n. 95/2017, che avevano istituito nell'Arma dei Carabinieri, dall'anno 2017 e fino al 2021, il ruolo straordinario ad esaurimento degli ufficiali per 800 unità, con il fine di attuare la riorganizzazione delle forze di polizia.

Il ricorrente era risultato vincitore ed ammesso al 1° concorso bandito nel 2017, conseguendo, con esito positivo, il grado di Sottotenente dei Carabinieri del ruolo Ufficiali straordinario ad esaurimento in data 31 dicembre 2017.

Tuttavia questo avanzamento di carriera, nel caso del ricorrente destinatario del trattamento pensionistico “retributivo” (possessione di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995), a titolo onorario ai sensi dell'art 1084-*bis* (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio) del codice, aveva determinato un minore livello del trattamento di quiescenza all'atto del congedo nell'Arma.

Al calcolo dei servizi utili doveva conseguire il calcolo della misura indicato nell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973 che, oltre a prevedere la quantificazione della percentuale della pensione maturata, sancisce che *«In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio»*.

Unitamente a quanto disposto dall'art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e dall'art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995, ne

conseguirebbe che per gli Ufficiali la base pensionabile per i primi 20 anni di servizio utile sarebbe del 44 per cento, incrementata dell'1,80 per cento per i successivi (art. 54, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 1092/1973); mentre per i Sottufficiali (ruolo di provenienza del ricorrente nel quale ha svolto la maggior parte degli anni di servizio) l'aliquota sarebbe del 44 per cento per i primi 20 anni, e incrementata del 3,60 per cento dal 21° anno al 31.12.1997 e del 2 per cento dall'1.01.1998 alla cessazione dal servizio (art 54, commi 1 e 6, del D.P.R. n. 1092/1973).

La differente maturazione della “Misura del trattamento normale” si ripercuote inevitabilmente sul calcolo della quota “B” che prende come riferimento di calcolo la retribuzione media indicata nella determina, in quanto risente in modo evidente della differente progressione della percentuale di pensione maturata: 1,80 per cento invece del 3,60 per cento dal 21° anno di servizio utile fino al 31.12.1997 e 1,80 per cento anziché 2 per cento dall'1.01.1998 alla data del congedo.

Nella determina di pensione INPS del ricorrente – il quale ha militato nel ruolo Sottoufficiali per la quasi totalità della propria carriera progredendo nel ruolo Ufficiali solo a far data dal 31.12.2017 rimanendovi fino al congedo, quindi per meno di 1 anno –, la percentuale di aumento della pensione da calcolare nella quota “B” raggiunge un valore di 49,65 per cento anziché il maggior valore di 64,29 per cento che si ripercuote nella differente percentuale del 10,80 per cento anziché del 21,30 per cento, per la quota B1, e del 38,85 per cento anziché del 42,99 per cento per la quota B2.

Differenze di percentuali che, a loro volta, si riverberano

inevitabilmente sul calcolo complessivo del trattamento pensionistico del ricorrente determinandone una rilevante diminuzione.

1.3. Ad avviso del ricorrente, questo avanzamento di carriera su base meritocratica aveva comportato (e comporta) un illogico e manifestamente ingiusto decremento del trattamento di quiescenza rispetto al grado di provenienza.

Tale deteriore trattamento pensionistico sarebbe in palese contrasto, oltre che con il già citato art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973, anche con l'art. 3 della Costituzione, che stabilisce il principio inderogabile di uguaglianza sostanziale, e con l'articolo 36 della Costituzione che sancisce il principio di proporzionalità, il quale tende a garantire ai lavoratori una ragionevole commisurazione del trattamento economico (e, conseguentemente, del trattamento pensionistico) alla qualità e all'attività lavorativa prestata.

Il ricorrente richiamava anche la posizione espressa dalla Corte costituzionale (da ultimo con la ben nota sentenza n. 173/2018), che aveva affermato il principio secondo il quale dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione, mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento: effetto, quest'ultimo, che sarebbe palesemente contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

1.4. Su tali basi, il ricorrente rassegnava le conclusioni in epigrafe indicate con la richiesta di annullamento del trattamento pensionistico attribuitogli, di accertamento del diritto alla rideterminazione,

riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico e di conseguente condanna dell'amministrazione intimata. In via istruttoria, ove necessario, chiedeva CTU per la determinazione degli importi spettanti in base al *petitum*. Con vittoria di spese e competenze di causa.

2. Con memoria del 24.09.2024, depositata in vista dell'udienza del 16.10.2024, poi rinviata per il tramutamento del giudice monocratico, parte ricorrente ribadiva le censure già esposte nel ricorso introduttivo e censurava il riconoscimento, in suo favore, di un trattamento pensionistico inferiore rispetto a quello che il medesimo avrebbe conseguito se fosse rimasto nel grado inferiore di provenienza senza transitare, a fine carriera, nel ruolo Ufficiali, e ciò in contrasto con quanto chiaramente previsto dall'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973.

Articolava una accurata ricostruzione della posizione in fatto e in diritto goduta e richiamava la giurisprudenza favorevole espressa dalla Corte dei conti in casi simili a quello oggetto dell'odierna controversia (sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 190/2022 e sez. giur. Campania, sent. n. 77/2024, con la quale era stato accolto un ricorso identico al presente).

Richiamava in particolare le simulazioni prodotte in giudizio anche dalla stessa INPS in altre vicende similari a quella odierna in cui il raffronto tra le simulazioni farebbe emergere il detrimento pensionistico subito con il passaggio del Carabiniere, a fine carriera, nel ruolo "superiore" degli Ufficiali, a fronte di un miglior trattamento

pensionistico riservato a coloro che sono rimasti nel ruolo “inferiore” dei Sottufficiali.

Richiamava altresì la delibera n. 9 del 24.09.2018 con la quale il Consiglio di Base di Rappresentanza Militare (Co.Ba.R.) riconoscerebbe espressamente per le figure assimilabili a quella del ricorrente un *gap* pensionistico.

Insisteva quindi per l'accoglimento del ricorso, con conseguente condanna dell'INPS al ricalcolo del trattamento pensionistico del ricorrente, nonché alla riliquidazione dello stesso, oltre alla corresponsione degli arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

3. Con memoria del 26.09.2024, si costituiva in giudizio l'INPS che, ritenuta inammissibile la domanda di annullamento della determinazione pensionistica, riteneva il ricorso infondato nel merito.

In particolare, poiché alla data del 31.12.1995 il ricorrente aveva maturato un'anzianità di servizio superiore ai 18 anni ed essendo cessato dal servizio per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 18.10.2018, l'INPS gli avrebbe calcolato la pensione con il sistema interamente retributivo.

Poiché infatti l'applicazione del sistema misto dal 2012 (retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012) gli avrebbe originato una pensione di importo superiore a quella che sarebbe spettata con l'applicazione del sistema interamente retributivo, l'INPS aveva liquidato una pensione interamente retributiva, in applicazione della regola introdotta dall'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014.

E posto che la pensione era stata interamente liquidata con le regole del sistema retributivo, l'INPS aveva applicato le regole previste per la qualifica posseduta alla data di cessazione dal servizio, e dunque per la qualifica di Tenente, che rientra pacificamente tra quelle degli ufficiali.

L'INPS richiamava anche la giurisprudenza della Corte (sono citate sez. giur. Calabria, sent. n. 55/2022, e sez. giur. Veneto, sent. n. 260/2022) che, in fattispecie identiche a quella oggi in esame, avevano affermato che, per il servizio utile maturato dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2011 (data sino alla quale sono valorizzate le anzianità di servizio mediante sistema interamente retributivo), l'aliquota prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 non trova più applicazione, in quanto in base al combinato disposto di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 165/1997 ed all'art. 17, comma 1 della legge n. 724/1994 trova applicazione l'aliquota annua del 2 per cento, ferma rimanendo l'eventuale minore aliquota che – nel caso del ricorrente – è giustappunto quella del 1,80 per cento sul quale l'INPS ha operato il suo calcolo, essendo egli andato in pensione nel ruolo degli Ufficiali e sulla cui base retributiva è stato calcolato l'importo pensionabile alla cessazione.

Se il ricorrente fosse stato posto in quiescenza nel grado dei sottufficiali (nel quale ha trascorso la maggior parte del servizio), avrebbe sì ricevuto il coefficiente di rendimento oggi invocato, ma avrebbe avuto anche una minore base pensionabile rispetto a quella che gli è stata calcolata nel grado superiore cui ha avuto accesso.

Tanto meno sarebbe applicabile nel caso del ricorrente, a partire dall'1.01.1998, il coefficiente del 2 per cento previsto dall'art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, in quanto l'art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995 non ne consentiva l'utilizzo ai fini dell'ottenimento di un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente, che, nel caso in esame, sarebbero quelle dell'art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973 (1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo).

L'Istituto previdenziale sottolineava che tali principi erano stati condivisi anche dalla giurisprudenza della Sezione (era citata la sentenza n. 457/2023).

In via del tutto subordinata eccepiva, come in ogni caso la pensione non potrebbe mai superare il limite dell'art. 54, comma 7, del D.P.R. n. 1092/1973, che prevede che *«La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile»*; limite che, dalla determina di pensione, sembrerebbe raggiunto.

Concludeva quindi per il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di causa, ovvero in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, per la condanna entro il limite massimo previsto dall'art. 54, comma 7, D.P.R. n. 1092/1973, cioè dell'80 per cento della base pensionabile, con compensazione delle spese di lite.

4. All'esito dell'udienza del 20.12.2024, il G.M., sentite le parti sul

punto, emetteva quindi l'ordinanza istruttoria n. 4/2025, con cui, al fine di verificare se nel caso specifico del ricorrente(omissis) ricorrano i presupposti di applicabilità della clausola di salvaguardia di cui all'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973, che fa salva la pensione parametrata agli anni di servizio alla cessazione e alla base pensionabile e alle aliquote del grado inferiore, qualora ciò determini un trattamento pensionistico migliorativo di quello che si determinerebbe con l'applicazione dei parametri pensionistici (base pensionabile e aliquote di rendimento) relativi al grado superiore, riteneva necessari approfondimenti istruttori in relazione a due punti specifici: - se l'aumento di grado conseguito dal ricorrente dal 31.12.2017 abbia determinato un aumento della sua retribuzione pensionabile; - se il ricorrente, qualora non fosse transitato nella qualifica superiore, avrebbe goduto di un trattamento pensionistico più favorevole.

In tal senso, veniva ordinato al Centro Nazionale Amministrativo (CNA) dell'Arma dei Carabinieri di depositare una relazione con i pertinenti allegati sulla carriera del ricorrente evidenziando se l'ultima qualifica superiore acquisita dallo stesso il 31.12.2017 abbia determinato un aumento della retribuzione e predisponendo altresì un'ipotesi di calcolo della base pensionistica del ricorrente, qualora avesse proseguito il servizio nel ruolo di sottufficiale, da depositare entro il 31.03.2025.

Veniva altresì ordinato all'INPS di depositare, entro il termine del 20.04.2025, una relazione, con i pertinenti allegati, con la seguente

ipotesi di calcolo: il trattamento pensionistico che sarebbe spettato al
ricorrente, qualora avesse proseguito il servizio nel ruolo di
sottufficiale, in base ai dati contenuti nella relazione del CNA
dell'Arma dei Carabinieri, quantificandone l'effettivo ammontare
spettante considerando il sistema del doppio calcolo ex art. 1, comma
707, della legge n. 190/2014; la nuova determina di riliquidazione
specificando in dettagliata relazione le modalità di calcolo del
trattamento pensionistico attribuito al ricorrente.

5. Il 20.03.2025, il Centro Nazionale Amministrativo (CNA) dell'Arma
dei Carabinieri depositava la documentazione richiesta dal G.M.,
rappresentando quanto segue.

L'atto dispositivo stipendiale n. 12572/DS, del 24.05.2018, dell'Ufficio
TEA faceva evincere anche la carriera del ricorrente, con la
determinazione della retribuzione fissa e continuativa spettante al
congedo (aggiornata ai miglioramenti introdotti dal D.P.R. n. 57/2022),
nel grado di "Sottotenente", per l'importo complessivo di euro
41.660,01.

Il prospetto stipendiale redatto sulla base del predetto atto dispositivo
al fine di determinare la retribuzione virtualmente spettante al
congedo (aggiornata ai miglioramenti introdotti dal D.P.R. n. 57/2022)
faceva emergere che qualora il ricorrente avesse proseguito il servizio
nel ruolo di sottufficiale, nel grado apicale di "Luogotenente C.S.",
avrebbe maturato una retribuzione fissa e continuativa pari a euro
41.660,01.

Per quanto sopra, considerato che il trattamento stipendiale spettante

al ricorrente per la parte fissa e continuativa, all'atto del congedo, nel grado di "Sottotenente" sarebbe coincidente con quello virtualmente spettante nel grado di "Luogotenente C.S.", qualora il medesimo avesse proseguito il servizio nel ruolo di sottufficiale, sarebbe possibile affermare che l'ultima qualifica superiore acquisita il 31.12.2017 (economica il 12.01.2018) non aveva determinato un aumento della retribuzione dell'interessato né, tanto meno, un suo decremento e ciò per effetto dell'attribuzione al medesimo di un assegno personale atto a compensare la differenza *in peius* dello stipendio attribuito nella carriera iniziale da Ufficiale nel grado di "Sottotenente".

Il CNA aveva anche sviluppato un progetto di calcolo della base pensionistica del ricorrente, qualora avesse proseguito il servizio nel ruolo di sottufficiale, sulla base della quale, unitamente al prospetto stipendiale, l'INPS potrebbe procedere all'ipotesi di calcolo del relativo trattamento pensionistico.

6. Parte ricorrente, con memoria dell'8.05.2025, evidenziava che solo il CNA aveva dato esecuzione, nei termini stabiliti, all'ordinanza istruttoria n. 4/2025 depositando la richiesta relazione, mentre nulla era stato depositato dall'INPS.

Rilevava che il CNA aveva verificato che il trattamento stipendiale spettante al ricorrente per la parte fissa e continuativa, all'atto del congedo, nel grado di Sottotenente, coinciderebbe con quello virtualmente spettante nel grado (inferiore) di Luogotenente C.S., qualora il ricorrente avesse proseguito il servizio nel ruolo di Sottufficiale.

Dalla relazione del CNA emergerebbe quindi che l'ultima qualifica superiore acquisita dal ricorrente il 31.12.2017 non aveva determinato alcun aumento della retribuzione.

Sarebbe dunque evidente che nel caso specifico il minor trattamento pensionistico riservato al(omissis) all'atto del congedo nel ruolo degli Ufficiali, a fronte di una retribuzione invariata rispetto a quella che avrebbe conseguito in caso di prosecuzione del servizio nel ruolo di Sottufficiale, renderebbe automaticamente applicabile la clausola di salvaguardia di cui all'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973.

Il ricorrente richiamava anche la pronuncia n. 102/2024 della Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Regione Toscana, che avvalorerebbe le sue ragioni.

Reiterava la richiesta di accoglimento del ricorso, con conseguente condanna dell'INPS al ricalcolo del trattamento pensionistico, nonché alla riliquidazione dello stesso, oltre alla corresponsione degli arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

7. All'udienza del 17.06.2025, il G.M., ritenuto opportuno concedere un termine anche al fine di acquisire i conteggi non ancora effettuati dall'INPS, rinviava la trattazione del giudizio.

8. Con memoria del 5.08.2025, l'INPS produceva il calcolo ipotetico effettuato sulla base dei documenti depositati in giudizio dall'Arma dei Carabinieri. Rappresentava che il calcolo era stato effettuato in ambiente prova, non essendo consentito agli operatori di sede agire sugli importi comunicati attraverso DMA da parte del datore di lavoro.

Da quanto risultante dalla documentazione depositata risulterebbe dovuto al Sig.(omissis) un trattamento pensionistico annuo pari a euro 48.770,55, con decorrenza dal 19.10.2018.

Concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di causa; in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva di limitare la condanna entro il limite massimo previsto dall'art. 54, comma 7, del D.P.R. n. 1092/1973, cioè dell'80 per cento della base pensionabile, compensando le spese di lite.

9. Con memoria del 6.09.2025, parte ricorrente faceva rilevare che la simulazione di calcolo depositata dall'INPS il 5.08.2025 dimostrerebbe che il trattamento pensionistico che sarebbe spettato al Sig.(omissis) qualora avesse proseguito il servizio nel ruolo di Sottufficiale (Luogotenente Carica Speciale), in base ai dati contenuti nella relazione del CNA, sarebbe notevolmente maggiore (pari ad euro 48.770,55) rispetto al trattamento effettivamente riservato al militare al momento del suo congeda dall'Arma nel ruolo superiore di Ufficiale RSE.

Sarebbe dunque evidente che, nel caso specifico, il minor trattamento pensionistico riservato al(omissis) all'atto del congedo nel ruolo degli Ufficiali, a fronte di una retribuzione invariata rispetto a quella che avrebbe conseguito in caso di prosecuzione del servizio nel ruolo di Sottufficiale, renderebbe automaticamente applicabile la clausola di salvaguardia di cui all'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973.

Insisteva per l'accoglimento del ricorso, con condanna dell'INPS al ricalcolo del trattamento pensionistico, nonché alla riliquidazione

dello stesso, oltre alla corresponsione degli arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

10. Con nota del 22.09.2025, la difesa del ricorrente chiedeva il passaggio in decisione della controversia.

All'udienza del 23.09.2025, non era presente alcuno in aula per il ricorrente e per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Era presente per l'INPS l'Avv. Gianluca Tellone, il quale aderiva alla richiesta di passaggio in decisione della causa formulata da parte ricorrente.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione

DIRITTO

1. L'odierno giudizio verte sul l'accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico con applicazione della percentuale di aumento del 3,60 per cento della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997 e del 2 per cento dall'1.01.1998 alla cessazione del servizio.

2. Nel corso del procedimento è stata svolta specifica attività istruttoria, con la piena e fattiva collaborazione da parte di entrambe le Amministrazioni interessate (il CNA dell'Arma dei Carabinieri e l'INPS), volta a verificare in concreto quale sarebbe stato il trattamento pensionistico dovuto al ricorrente(omissis) qualora avesse proseguito il servizio nel ruolo di Sottufficiale.

Dalla documentazione prodotta dall'INPS risulterebbe dovuto al Sig.(omissis) un trattamento pensionistico annuo pari a euro 48.770,55,

con decorrenza dal 19.10.2018.

Siffatto trattamento pensionistico risulta superiore rispetto a quello attribuito dall'Istituto previdenziale, pari a euro 46.000,96 e in questa sede oggetto di contestazione.

Il Sig.(omissis) non ha contestato i calcoli dell'INPS riferiti alla base virtuale da Sottufficiale, accogliendone anzi il risultato in quanto sostanzialmente in linea con i calcoli propri.

3. Al riguardo, questo giudice ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale, bene sintetizzato nella sentenza n. 102/2024 della sezione giurisdizionale Toscana, secondo cui *"l'applicazione nella fattispecie della norma dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973 rappresenta l'unica soluzione costituzionalmente compatibile, in quanto, in assenza di una clausola di salvaguardia espressa a tutela dei diritti pensionistici di un militare promosso di grado, non sarebbe manifestamente infondato il dubbio della legittimità costituzionale di una riduzione del trattamento pensionistico quale conseguenza della promozione di un Sottufficiale in ruolo di Ufficiali"*.

"L'esistenza della disposizione dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973, contenuta in un comma autonomo che inizia con l'inciso "in ogni caso" che ne valorizza la portata di principio generale già a partire dall'interpretazione letterale (oltre che sistematica ...), permette ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali mediante la semplice applicazione di una norma di legge ordinaria che si presenta come chiaramente precettiva e di cui non si ravvisano i presupposti di abrogazione tacita per effetto delle riforme successive del sistema pensionistico".

Così interpretata la normativa vigente secondo l'orientamento preferibile, nell'ambito del presente giudizio risulta provato che il trattamento pensionistico del Sig.(omissis), calcolato a partire dalla base pensionabile rappresentata dalla base retributiva da Sottufficiale, virtualmente attribuita fino alla data di collocamento in congedo con l'applicazione dei coefficienti di rendimento propri della categoria di Sottufficiale è maggiore rispetto a quello effettivamente liquidato con i parametri da Ufficiale.

4. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso del Sig.(omissis) deve essere accolto, con il riconoscimento all'interessato del diritto a percepire la pensione – sin dalla decorrenza originaria del 19.10.2018 - calcolata in base ai dati retributivi e ai coefficienti di rendimento spettanti per l'ipotesi di proseguimento della carriera nel ruolo di Sottufficiali.

Tale importo del trattamento pensionistico spettante al Sig.(omissis), alla data di collocamento in congedo con decorrenza dal 19.10.2018, deve essere quantificato in misura di euro 48.770,55 lordi annui, come riportato nel “foglio di calcolo” predisposto dall'INPS in esecuzione dell'ordinanza di questo Giudice n. 4/2025, depositato in data 5.08.2025, da aggiornare negli anni successivi in conformità alla legislazione in materia di rivalutazione pensionistica applicabile pro tempore.

Ne consegue che l'INPS deve essere condannato alla riliquidazione della pensione del Sig.(omissis), nei termini qui precisati, previa decurtazione delle somme già percepite con la pensione attualmente in

godimento. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria – quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi – con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al soddisfo.

5. In considerazione della complessità della controversia, che ha richiesto anche l’esperimento di incombenti istruttori in capo all’INPS, si ritiene di disporre la compensazione delle spese del giudizio

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, all’esito dell’udienza del 23.09.2025.

Il Giudice

Alessandra Molina

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 15.10.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(f.to digitalmente)